

**COMUNE DI CERA
PROVINCIA DI VERONA**

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA PER LE RIVENDITE
DI GIORNALI E RIVISTE
E PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**

INDICE GENERALE

- ART. 1 - NORME LEGISLATIVE VIGENTI
- ART. 2 - OBIETTIVI ED INDIRIZZI DEL PIANO
- ART. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- ART. 4 - TIPI DI RIVENDITE
- ART. 5 - NUMERO MASSIMO CONSENTITO DI RIVENDITE
- ART. 6 - APERTURE DI NUOVE RIVENDITE
- ART. 7 - CASI NEI QUALI NON E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE
- ART. 8 - CONSEGNA PORTA A PORTA
- ART. 9 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- ART. 10 - CRITERI PRIORITA'
- ART. 11 - SUPERFICI DEI LOCALI E DEI CHIOSCHI
- ART. 12 - SUBINGRESSO NELLE ATTIVITA' DI RIVENDITA
- ART. 13 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO
- ART. 14 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
- ART. 15 - ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA'
- ART. 16 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA'
- ART. 17 - SANZIONI
- ART. 18 - NORME DI RINVIO
- ART. 19 - VALIDITA' DEL PIANO

Allegato prospetto zonizzazione

ART. 1

NORME LEGISLATIVE VIGENTI

Il presente piano detta le norme per la disciplina dell' esercizio delle attività, relative all' apertura, all' ampliamento, al trasferimento dei punti di vendita di quotidiani e periodici del Comune di Cerea in applicazione delle norme previste dalla seguente legislazione:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 52 lettera a) e art. 54 lettera g);
- Legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, artt. 26, 27 e 28;
- Provvedimento del Consiglio Regionale Veneto 21.06.1991, n. 150;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 37;

ART. 2

OBIETTIVI ED INDIRIZZI DEL PIANO

Con la presente normativa, il Comune intende ottenere i seguenti obiettivi:

- a) assicurare la massima diffusione dei mezzi di informazione, anche attraverso l' aumento, se necessario, dei punti di vendita;
- b) articolare in modo omogeneo e razionale, sul territorio comunale, la rete di vendita facilitandone l' accesso degli utenti ai punti di vendita;
- c) migliorare l' efficienza di gestione delle rivendite.

ART. 3

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE COMMERCIALI

Ai fini della presente normativa il territorio comunale viene suddiviso come il piano commerciale fisso e dei pubblici esercizi nelle seguenti zone commerciali:

- ZONA 1: Frazione Cherubine - Aselogna - Santa Teresa;
- ZONA 2: Calcara (con inizio Via Vittorio Veneto e Monti) fino a metà Via Giardino (° parte);

- ZONA 3: Centro capoluogo;
- ZONA 3/A: Vallette;
- ZONA 3/B: Palesella - Cà del Lago;
- ZONA 4: San Vito - Frescà (fino a metà Via Barbugine e Via Ferramosche);
- ZONA 5: Frazione Asparetto.

Ai fini statistici vedere tavole n. 1 - 2 - 3.

ART. 4

TIPI DI RIVENDITE

Ai fini della presente normativa i punti vendita di quotidiani e periodici sono suddivisi in "esclusivi" e "promiscui".

Sono punti di vendita "esclusivi" quelli nei quali è esercitata la sola attività di rivendita di giornali e periodici e nei quali l'attività è esercitata esclusivamente da persone fisiche. La stessa persona fisica non può essere titolare di più di una attività di rivendita.

Sono punti di vendita "promiscui" quelli presso i quali l'attività di rivendita di quotidiani e periodici è abbinata all'esercizio di altra attività commerciale, alla rivendita di generi di monopolio, ovvero, all'attività di pubblico esercizio. Per tali punti di vendita l'attività può essere esercitata anche da persone giuridiche.

ART. 5

NUMERO MASSIMO CONSENTITO DI RIVENDITE

Il numero massimo iniziale di rivendite consentite è quello indicato, per ciascuna zona, nell'allegato prospetto n. 1.

Tale numero verrà aggiornato ogni qualvolta interverranno modificazioni nell'ambito della stessa zona a seguito di nuovi insediamenti, trasferimenti o cassazioni.

ART. 6

APERTURA NUOVE RIVENDITE

L' apertura, il trasferimento di sede e l' ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 114/98 di una rivendita sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione compatibilmente alle disponibilità di piano per ogni zona, come da prospetto allegato n. 1.

Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitari, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d' uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l' ubicazione e la superficie di vendita dell' esercizio.

Al fine di favorire una più adeguata articolazione della rete distributiva nel territorio comunale ed assicurare una migliore produttività e una più razionale localizzazione dei punti di vendita nell' ambito di ognuna delle zone commerciali, l' apertura di nuove rivendite o di trasferimenti, è soggetto anche, ferme restando le disponibilità del piano, alla valutazione definitiva sull' ubicazione ottimale prescelta per la nuova rivendita o per la rivendita di cui si chiede il trasferimento.

Tale valutazione è riservata al Sindaco o all' Assessore delegato, sentito il parere delle associazioni di categoria.

Andranno privilegiate le aperture di rivendite promiscue.

ART. 7

CASI IN CUI NON E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE

Non è necessaria alcuna comunicazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all' opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- b) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli

editori, distributori ed edicolanti, a mezzo di propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della lettera a) del 3 comma dell' art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

- d) per la vendita, in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

Detto servizio, può essere svolto, anche con accordi di fornitura da parte del rivenditore della zona.

Rientrano nelle ipotesi indicate alla lettera a) del primo comma, ancorchè si tratti di pertinenti pubblicazioni specializzate distribuite contemporaneamente nelle edicole, anche le vendite effettuate dall' interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via, ovvero all' ingresso delle medesime o negli spazi immediatamente antistanti.

ART. 8

CONSEGNA PORTA A PORTA

La Consegna porta a porta può essere curata dall' esercente autorizzato, dagli editori o dai distributori.

ART. 9

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Non sono soggette ad autonoma comunicazione gli edicolanti che provvedono alla vendita di giornali e riviste a mezzo di distributori automatici posti all' interno o nelle immediate adiacenze della propria rivendita. Si intendono per immediate adiacenze quelle comprese in un raggio di 1/3 del percorso pedonale più breve fra la rivendita interessata e il punto di vendita più vicino.

Sono soggette ad autonoma comunicazione di cui al D. Lgs. 114/98 (ex art. 7 L. 28/87), le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo di adiacenze al punto di vendita. In questo caso l' esercizio dell' attività dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze derivanti dall' esistenza o meno nel medesimo bacino di utenza di altri punti di vendita e della disponibilità numerica di autorizzazioni nelle singole zone.

ART. 10

CRITERI DI PRIORITA'

Nel caso di concorrenza fra comunicazioni di trasferimento di punti di vendita esistenti e comunicazioni di apertura di nuove rivendite, riguardanti la stessa zona di localizzazione, l' apertura è consentita attenendosi alle seguenti priorità:

- a) comunicazione di trasferimento da zona o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali di cui al precedente art.3;
- b) comunicazione presentate da titolari di rivendite di tabacchi o di librerie, già in possesso di tabella merceologica di cui ex all.to 9 del D.M. n.375/88;
- c) comunicazioni presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla comunicazione, di possedere i titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisite attraverso l' attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno;
- d) nel caso di concorrenza fra comunicazioni per l' esercizio di punti di vendita esclusivi e punti di vendita promiscui, ai soggetti che intendono effettuare l' esercizio esclusivo dell' attività di rivendita;
- e) nel caso di concorrenza tra più comunicazioni per l' esercizio di punti di vendita esclusivi, ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione ed accessibilità;
- f) nel caso di concorrenza tra più comunicazioni per l' esercizio di punti vendita esclusivi ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affine.

In presenza di richieste concorrenti, il Sindaco, a parità di condizioni, consente l' apertura in base all' ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 11

SUPERFICI DEI LOCALI E DEI CHIOSCHI

Per l' apertura di nuovi esercizi di vicinato e di medie strutture e per il trasferimento degli esercizi esistenti, la superficie di vendita dei locali destinati alla rivendita di giornali e riviste è fissata in quella prevista dall' art. 7 comma 2 della L.R. 37/1999: aree sovracomunali:

- 1) esercizi di vicinato: superficie non superiore a mq 150;
- 2) medie strutture di vendita: superficie oltre i 150 mq e non superiore a 1500 mq.

Per i chioschi la superficie minima è di mq. 5.

ART. 12

SUBINGRESSO NELLE ATTIVITA' DI RIVENDITE

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta la volturazione dell' attività di vendita, semprechè sia provato l' effettivo trapasso ed il possesso dei requisiti professionali.

Il trasferimento per atto tra vivi è consentito solo se avviene con la cessione dell' azienda in proprietà.

L' affidamento in gestione è consentito soltanto in caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio.

ART. 13

CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze, o di altri soggetti, la vendita anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell' attività di vendita.

Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nei casi in cui l' impedimento sia dovuto a malattia o infortunio, il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica al Sindaco, che dispone adeguati controlli, la durata di tale impedimento e il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell' esercizio.

L' affidamento non può superare il periodo di malattia o dell' infortunio.

ART. 14

ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Le attività di rivendite di giornali ai sensi dell' art. 13- comma 1 del D. Lgs. 114/98, sono esclusi dall' osservanza degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui all' art. 11 del predetto D. Lgs..

L' attività di vendita in orario notturno non è consentita.

ART. 15

ESERCIZIO ABUSIVO DELL' ATTIVITA'

L' esercizio abusivo dell' attività di vendita di quotidiani e periodici è sottoposto alla stessa disciplina sanzionatoria prevista, dalla legge in vigore, per l' esercizio abusivo dell' attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

ART. 16

REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE- SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA'

Il Sindaco procede alla revoca dell' autorizzazione alla rivendita di quotidiani e periodici qualora il titolare:

- a) non inizi l' attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospendere l' attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all' art. 5, comma 2, del D. Lgs. 114/98;

Il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- a) sospenda l' attività per un periodo superiore ad un anno;
- b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all' art. 5, comma 2, del summenzionato decreto;
- c) non venga assicurata parità di trattamento alle diverse testate di cui all' art. 1- comma 4 - L. 108/99. La revoca è disposta in caso di recidività;

ART. 17

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 6 e 9 - comma 2, del presente regolamento è punito ai sensi dell' art. 22 del D. Lgs. 114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può, inoltre, disporre la sospensione dell' attività di vendita per un periodo superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della

sanzione mediante oblazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui all' art. 26 del D. Lgs. 114/1998 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000.

Per le violazioni di cui al presente articolo l' autorità competente è il Sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

ART. 18

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alla disciplina vigente in materia di editoria e di rivendita di quotidiani e periodici e al Decreto Lgs. 114/98;

ART. 19

VALIDITA' DEL PIANO

Il presente piano ha validità fino all' entrata in vigore del decreto legislativo che emanerà il Governo come previsto all' art. 3 comma 1, della L 13 aprile 1999, n. 108

Prospetto - ALLEGATO 1.

TAVOLA 1
STATISTICA DEMOGRAFICA

Popolazione

Zone	1	2	3	3/A	3/B	4	5
	CHE- RUBI- BINE	CAL- CARA	CAPO- LUOGO	VAL- LETTE Centro di- rezionale	PALE- SELLA	SAN VITO	ASPA- RETTO
resid.	2089	3592	3583	64	392	3421	1956

Famiglie

fam.	714	1249	1481	32	105	1253	685
------	-----	------	------	----	-----	------	-----

TAVOLA 2
STATISTICA COMMERCIO

Commercio alimentari

Zone	1	2	3	3/A	3/B	4	5
att.tà	5	8	16	1	0	8	4

Commercio non alimentare

att.tà	6	55	94	7	1	73	28
--------	---	----	----	---	---	----	----

Publici Esercizi

Tipo A

Zone	1	2	3	3/A	3/B	4	5	
eserc.	3	5	3	1	2	4	3	

Tipo B

eserc.	6	10	22	1	3	12	4	
--------	---	----	----	---	---	----	---	--

Tipo C

eserc.	0	0	1	0	0	0	0	
--------	---	---	---	---	---	---	---	--

Tipo D

eserc.	0	0	0	0	0	0	0	
--------	---	---	---	---	---	---	---	--

TAVOLA 3

Attività di giornali e riviste

Zone	1	2	3	3/A	3/B	4	5	
n. Aut.								
Esi- stenti	1	2	3	0	0	1(*)	1	
Pre- viste	1	2	3	1	1	2	2	
Aut. Dispo- bili	0	0	0	1	1	1	1	

(*) attività mista